



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	8
3.1 DURATA	9
3.2 REVISIONE PREZZI	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI GENERALI	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23

15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	26
15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	26
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	26
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
16.	<i>OFFERTA TECNICA</i>	28
17.	<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	28
18.	<i>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	29
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	29
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	32
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	33
18.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	33
19.	<i>COMMISSIONE GIUDICATRICE</i>.....	34
20.	<i>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</i>	34
21.	<i>VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i>.....	34
22.	<i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</i>	35
23.	<i>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	36
24.	<i>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</i>	36
25.	<i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>.....	38
26.	<i>CODICE DI COMPORTAMENTO</i>.....	38
27.	<i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	38
28.	<i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	38
29.	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>.....	39
30.	<i>DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO</i>	39

PREMESSE

Con **Determinazione RCG n° 1254/2024 del 23/04/2024** (n° DetSet 190/2024 del 23/04/2024), questa Amministrazione ha stabilito di affidare il **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI**.

Ai sensi dell'articolo 25 del D,Lgs. N. 36/2023 (di seguito, "Codice"), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice dei Contratti") con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è individuata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'All. I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, in massimo mesi 9, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai successivi commi 4 e 5.

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Matera, in qualità di S.A. durante la fase di gara, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in questione.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara e dal capitolato d'oneri.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 108, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'Amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, a qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata del Comune, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti dell'Amministrazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Il luogo di svolgimento del SERVIZIO è Matera [codice NUTS ITF52].

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Dott. Bruno Francione.

CPV: 85300000-2 – Servizi di assistenza sociale e affini.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Al fine della corretta trasmissione della comunicazione, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione di un'offerta telematica".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul portale <https://gare.comune.matera.it>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore

economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità di quanto riportato nelle Regole di utilizzo della piattaforma telematica.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

La registrazione dell'operatore economico al Portale del Comune di Matera, raggiungibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it> è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di cui trattasi.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della "Guida per la registrazione al Portale" e della "Guida per la presentazione di un'offerta", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".

L'operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, potrà richiedere assistenza, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza Tecnica".

Per la corretta presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e/o per la segnalazione di mancato funzionamento/malfunzionamento del Portale web, laddove necessario, l'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

L'accesso alla Piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso la Carta d'identità elettronica (CIE).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- disciplinare di gara;
- domanda di partecipazione;
- capitolato d'oneri e relativi allegati;
- m-DGUE;
- patto di integrità;
- protocollo di intesa per la legalità;
- schema di contratto;
- informativa privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://gare.comune.matera.it/N/G00463>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, da inoltrare esclusivamente a mezzo della citata Piattaforma telematica, entro le ore 10:00 del giorno 07/06/2024.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella Guida per la registrazione al Portale, individua la presente procedura attraverso la voce "Richieste di offerta", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione.

Al fine della corretta trasmissione del quesito, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattaforma di e-Procurement della stazione appaltante, disponibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it/N/G00463>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l'Area della Piattaforma dedicata alla procedura di che trattasi, raggiungibile al sopra indicato link. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la citata Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente".

In tale sezione, l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce la comunicazione, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione, che, immediatamente protocollata, viene presa in carico dalla Stazione appaltante. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

È onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'art. 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 indicato dall'operatore economico in fase di Registrazione al Portale o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. L'operatore economico elegge, tramite sottoscrizione delle Regole di Utilizzo del sistema, domicilio digitale speciale anche presso la stessa Piattaforma e le

comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di assistenza domiciliare e sociale in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti del Comune di Matera.

L'appalto è riferito a servizi sociali ricompresi nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per cui trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 127, 128 e 173 del Codice.

Il servizio, alla luce della necessaria gestione unitaria, omogenea ed organica nonché delle modalità esecutive che lo caratterizzano, costituisce lotto unico ed indivisibile.

Ai sensi dell'art.2 del Regolamento comunale per i servizi di assistenza della Città di Matera, approvato con delibera di C.C. n.11 dell'11.3.2009, a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio, le finalità del servizio di assistenza domiciliare consistono nell'aiuto per garantire all'assistito la cura della persona nonché il soddisfacimento delle esigenze domestiche e relazionali.

L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, indicate nel piano assistenziale individualizzato (PAI), dovrà soddisfare le esigenze dell'assistito per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato il suo stato di bisogno. L'intervento potrà assumere carattere continuativo se le condizioni impediscono un recupero dell'autonomia e dello stato di benessere psicofisico dell'utente.

Il contesto in cui è inserito il servizio oggetto dell'appalto risulta meglio descritto nella Relazione illustrativa allegata al Capitolato d'Oneri sub 1 (Allegato 1), a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio.

Le finalità del servizio, ai sensi del richiamato Regolamento comunale, sono le seguenti:

- a) Garantire il mantenimento della persona in situazioni di fragilità nel proprio ambiente di vita;
- b) Limitare il ricorso a strutture residenziali;
- c) Prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale;
- d) Sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare affinché possano costituire la base per realizzare un sostegno adeguato al soggetto, diventando parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza;
- e) Sostenere i nuclei con persone anziane e/o disabili non autosufficienti;
- f) Migliorare la qualità di vita dei destinatari e delle loro famiglie;
- g) Promuovere la partecipazione degli attori sociali, della rete informale, del terzo settore, valorizzando le forme di sussidiarietà e di compartecipazione dei cittadini utenti;
- h) Promuovere l'informazione sulle prestazioni assistenziali, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità per l'effettuazione delle scelte più appropriate.

I destinatari del servizio sono le persone residenti nel Comune di Matera, con medio o alto grado di non autosufficienza per disabilità fisica e/o psichica o incapacità totale o parziale, nonché le persone che manifestano un disagio psichico puntualmente rilevato, segnalato e diagnosticato, che non sono in grado, anche

temporaneamente, di provvedere alla cura di se stesse e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Destinatari del servizio sono anche i nuclei familiari con persone disabili non autosufficienti, che hanno bisogno di sostegno e aiuto per l'assistenza a domicilio del familiare disabile.

L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è stimato in ragione di un numero di ore presunte su base annua di 20.300, moltiplicato il corrispettivo orario del servizio determinato dalla stazione appaltante come fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, nonché onnicomprensivo e remunerativo di qualunque onere nell'importo di € 23,00/h, oltre Iva nella misura di legge.

Detto corrispettivo orario è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed onnicomprensivo in quanto remunerativo di qualunque onere (retributivo, previdenziale ed assicurativo, e di ogni altro onere, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, nonché eventuali oneri strumentali occorrenti per l'espletamento del servizio e quant'altro previsto dal contratto di appalto).

La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione.

All'affidatario sarà, quindi, riconosciuto un corrispettivo mensile in ragione del numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte, moltiplicato per tale corrispettivo orario fisso di € 23,00, oltre IVA come per legge.

Tale corrispettivo rimarrà invariato ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento, pur in presenza di circostanze di cui l'affidatario non abbia tenuto conto nella formulazione dell'offerta presentata.

Il valore economico complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art.14, comma 4, del D. Lgs. n.36/2023, per la durata prevista dell'affidamento, inclusa l'opzione di proroga ex art. 120, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, è determinato in € 1.867.600,00 (60.900 ore presunte di servizio nei 36 mesi + 20.300 ore relative all'opzione di proroga di 12 mesi, moltiplicate per € 23,00/h), oltre IVA come per legge.

Più precisamente, moltiplicando il corrispettivo orario del servizio di € 23,00 per il numero presunto annuo di ore di servizio di 20.300, in ragione della durata dell'affidamento prevista (36 mesi dall'effettivo avvio del servizio + opzione di proroga di 12 mesi, per complessivi 48 mesi), si ricava:

€ 23,00 x 60.900 ore (su 36 mesi) = € 1.400.700,00, oltre IVA come per legge;

€ 23,00 x 20.300 ore (opzione proroga 12 mesi) = € 466.900,00, oltre IVA come per legge.

Totale € 1.400.700,00 (36 mesi) + 466.900,00 (opzione proroga 12 mesi) = € 1.867.600,00 oltre IVA come per legge.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL cooperative, consorzi e società consortili del settore servizi alla persona – Codice CNEL T196.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto viene fissata in n. 36 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio (presumibilmente, dal 01/05/2024 al 30/04/2027 o con data di avvio successiva, in ragione dei tempi della procedura).

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, di importo superiore al cinque per cento del valore dell'affidamento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per la disciplina della materia si rimanda all'articolo 22 del Capitolato d'Oneri.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero, se presenti, alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 466.900,00, al netto di Iva, determinato dalla moltiplicazione del costo orario del servizio (€ 23,00/h) per il numero presunto annuo di ore del servizio (20.300). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

In osservanza di quanto previsto dall'art. 22 della Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4 (B.U. Regione Basilicata n. 10 del 17 febbraio 2007), rubricata "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale", i soggetti ammessi a partecipare alla gara sono:

- le imprese sociali, di cui al D.Lgs. n. 155/2006, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese;

- le cooperative sociali di tipo a) di cui alla L. n. 381/1991 e i Consorzi di cui all'art. 8 della medesima legge, iscritti nell'Albo regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi della predetta legge, nella sottosezione di competenza.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi possono operare tramite le cooperative associate, fatte salve – in caso di aggiudicazione – le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo. Il requisito inerente l'iscrizione all'Albo Regionale, dovrà essere posseduto anche dalle Cooperative eventualmente indicate come esecutrici.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

– partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o

associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 7 giorni, dimostrare come la circostanza non abbia influito sulla gara, né sia idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'articolo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'articolo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che

prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Intesa per la Legalità siglato tra Comune di Matera e Prefettura di Matera, nonché il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I requisiti di idoneità dell'operatore economico devono essere provati mediante il possesso delle seguenti referenze:

- a) per le cooperative sociali e le imprese sociali: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- b) per le cooperative sociali: iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sottosezione A. In caso di organismi analoghi alle cooperative sociali, operanti nel settore socio assistenziale, aventi sede negli altri Stati UE, l'operatore dovrà produrre attestazione equivalente all'iscrizione all'Albo di cui al periodo precedente. In caso di consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 della L. n. 381/91, iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo Regionale nella regione di appartenenza o attestazione equivalente del paese UE di provenienza;
- c) per le imprese sociali: atto costitutivo e statuto da cui si evinca il carattere sociale dell'impresa, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/2017;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. In caso di partecipazione di imprese sociali, la comprova del requisito di cui alla lettera c) dovrà essere fornita mediante inserimento nel proprio Fascicolo Virtuale FVOE dell'atto costitutivo e dello statuto societario. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'espletamento del servizio saranno richiesti ulteriori requisiti di esecuzioni ex art. 113 del Codice, specificati all'art. 9 del presente Disciplinare di Gara.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale annuo maturato nel triennio precedente (2021-2022-2023) non inferiore a € 3.735.200,00, Iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. In relazione alla natura ed alla specificità della prestazione oggetto dell'appalto i concorrenti dovranno aver realizzato, con esito positivo, almeno un servizio analogo nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (2021-2022-2023).

La comprova di tale requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'articolo 6.1, lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto 6.1 devono essere posseduti dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'articolo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

I requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'articolo 6.3, lett. a), b) e c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale.

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'articolo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6.1 devono essere posseduti dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
- Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 128 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'esigenza di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenuto conto, in particolare, delle esigenze specifiche e peculiari dell'utenza a cui il servizio è rivolto, l'affidatario dovrà eseguire direttamente le prestazioni previste dal presente capitolato escludendo, dunque, la possibilità di cedere ovvero di subappaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno (per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda all'art. 20 del Capitolato d'Oneri).

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, prioritariamente, all'utilizzo della manodopera impiegata dalla ditta uscente – quale risulta dall'Elenco allegato al Capitolato (Allegato 2) – assumendone il relativo personale qualora idoneo, come precisato dall'art. 9 del Capitolato d'Oneri.

Inoltre, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il partecipante che dovesse aggiudicarsi la procedura, nel caso si dovessero rendere necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione della prestazione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si impegna, a pena di esclusione, a riservare una quota pari al 30 per cento delle nuove assunzioni all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile. Restano fermi gli obblighi assunzionali previsti dalla L. n. 68/1999.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,

producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per ogni ulteriore condizione di esecuzione (ex art. 113 del Codice) del servizio oggetto del presente appalto si rimanda all'art. 9 del Capitolato d'Oneri.

10. **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1, del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, pari ad Euro 37.352,00.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune di Matera. Coordinate: IBAN: IT50A0306916103100000046101 – Tesoreria Comune di Matera c/o Intesa Sanpaolo S.p.A.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice. La riduzione di cui alla presente lettera c) è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

d. Riduzione del 20%, in caso di possesso di una o di entrambe le seguenti certificazioni, ricomprese nell'Allegato II.13 al D.Lgs. n. 36/2023:

- UNI EN ISO 9001 sistema di gestione per la qualità;

- UNI/Pdr 125 certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.

Il possesso di entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI/Pdr 125 non dà luogo a riduzioni tra loro cumulative ma ad un'unica riduzione pari al 20%. La riduzione di cui alla presente lettera d) è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo **non è previsto**.

12. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla *Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.9, anno 165°, pg. 69) recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023"* (pubblicata al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/12/24A00069/sg>), per l'importo di Euro 165,00 (centosessantacinque/00).

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 14/06/2024.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e dovrà

pervenire in forma telematica, con le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara, attraverso la piattaforma di E-procurement della stazione appaltante raggiungibile all'indirizzo internet: <https://gare.comune.matera.it>.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta tecnica", "Busta Economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale da parte del Portale di e-procurement.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

N.B. Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di marca temporale, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk operatori economici".

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, durante gli orari di ufficio. In concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, i servizi sono assicurati sino a 48 ore prima; diversamente, non può essere garantita la risoluzione in tempo utile di quanto segnalato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive

si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

I concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto, devono definire, all'interno della scheda della gara di riferimento, la relativa forma di partecipazione.

L'offerta si compone della seguente documentazione:

Busta telematica "A" contenente la **Documentazione Amministrativa**, come indicato nell'articolo 15) del presente disciplinare di gara;

busta telematica "B" contenente l'**Offerta Tecnica**, come indicato nell'articolo 16) del presente disciplinare di gara;

busta telematica "C" contenente l'**Offerta Economica**, come indicato nell'articolo 17) del presente disciplinare di gara.

Tutta la documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica), che costituirà l'offerta, dovrà essere firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e la Piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la suddetta Piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa "A", si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto

dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. m-DGUE response in formato xml;
3. m-DGUE formato pdf;
4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore;
5. attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui all'articolo 15.4;
7. documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.5;
8. Protocollo di Intesa per la Legalità;
9. Patto di Integrità
10. Informativa privacy.

La documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'articolo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

– di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

– di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, il rispetto delle misure in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile al link <https://servizionline.comune.mt.it/kweb/at/matera/5159-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– di accettare il patto di integrità approvato con Deliberazione di G.C. n. 559/2017 del 24/10/2017, allegato agli atti di gara;

– di accettare il Protocollo d'Intesa per la Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Matera ed il Comune di Matera in data 7 dicembre 2022, approvato con Deliberazione di G.C. n. 83/2023 del 14/03/2023, con il quale sono state previste misure integrative in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ambito degli appalti, allegato agli atti di gara;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati

Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Sono fatte salve specifiche ipotesi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo previste dalla vigente normativa in materia.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE elettronico, nel formato M-DGUE – disponibile nella sezione “Documenti richiesti ai concorrenti” – compilato secondo le istruzioni contenute nella “Guida alla compilazione M-DGUE” messa a disposizione dei partecipanti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. **OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate all'articolo 13 del presente Disciplinare. L'offerta è firmata secondo le medesime modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione esplicativa che illustri i contenuti dell'offerta tecnica in relazione ai criteri e relativi sub-criteri riportati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1.

Per una più agevole comprensione dei contenuti dell'offerta tecnica, la relazione esplicativa dovrà essere suddivisa in parti, coerentemente con la suddivisione dei criteri e relativi sub-criteri.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali parti eventuali dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. **OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate al punto 13 del presente Disciplinare.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare la indicazione/offerta dell'importo della valorizzazione in euro su base annua, di servizi migliorativi/aggiuntivi (voce 1), risorse umane aggiuntive (voce 2), ulteriori rispetto alle previsioni del Capitolato d'Oneri offerti in gara e da contrattualizzare con l'affidatario del servizio senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Relativamente all'offerta economica, si precisa che – fermo restando e non rappresentando oggetto di concorrenzialità il corrispettivo orario del servizio (e quindi il corrispettivo d'appalto), che resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed omnicomprensivo in quanto remunerativo di qualunque onere (retributivo, previdenziale ed assicurativo e di ogni altro onere ivi compresi gli oneri per la sicurezza, nonché eventuali oneri strumentali occorrenti per l'espletamento del servizio e quant'altro previsto nel contratto di appalto) nell'importo di € 23,00/ora, oltre IVA nelle misure di legge, con conseguente determinazione del corrispettivo mensile d'appalto in ragione del numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte, moltiplicato per tale corrispettivo orario fisso –, l'offerta economica/quantitativa NON è espressa mediante un RIBASSO, bensì mediante la indicazione/offerta dell'importo della valorizzazione in euro su base annua dei servizi migliorativi/aggiuntivi (voce 1) - delle risorse umane aggiuntive (voce 2), ulteriori rispetto alle previsioni del Capitolato d'Oneri, offerti dall'Operatore Economico concorrente, così come dallo stesso

descritti in apposita Relazione descrittiva accompagnatoria dell'offerta quantitativa da presentare in gara. I servizi migliorativi/aggiuntivi e le risorse umane aggiuntive offerti, nella loro quantificazione in euro su base annua indicata nell'offerta economica/quantitativa presentata in gara dal concorrente aggiudicatario, saranno oggetto del contratto di appalto senza oneri ulteriori a carico dell'Amministrazione Comunale rispetto al corrispettivo d'appalto per le ore di servizio prestato.

N.	OFFERTA QUANTITATIVA (servizi/risorse umane aggiuntivi senza oneri per il Comune)	VALORIZZAZIONE IN EURO (rapportata ad anno)
1	<u>SERVIZI MIGLIORATIVI AGGIUNTIVI</u> Servizi migliorativi ed ulteriori rispetto alle caratteristiche ed alla descrizione del servizio essenziale di cui al Capitolato d'Oneri; Elenco e dettagliata descrizione del/dei servizio/servizi offerti	Quantificazione importo valore in € per anno di servizio
2	<u>RISORSE UMANE AGGIUNTIVE</u> Risorse umane aggiuntive di base e/o specialistiche (personale dipendente, collaboratori, consulenti, ecc.) ulteriori rispetto al personale elencato nell'Allegato 2 del Capitolato d'Oneri ed alla figura obbligatoria dell'Educatore Professionale (art. 9 del Capitolato d'Oneri)	Quantificazione importo valore in € per anno di servizio
	<u>Voce 1 + Voce 2</u>	<u>€ + € = Tot. € OFFERTA ECONOMICA</u>

L'operatore economico dovrà presentare in gara, oltre all'offerta economica secondo il modello offerta economica allegata agli atti di gara (riportante il totale delle voci 1 e 2 offerte), una Relazione descrittiva accompagnatoria dell'offerta economica/quantitativa, esplicitiva dei servizi migliorativi/aggiuntivi e/o delle risorse umane aggiuntive offerti, in cui il concorrente stimerà in termini economici il valore, espresso in €, della relativa offerta economica, dato dalla somma del valore in € dei servizi migliorativi/aggiuntivi riferiti alla voce 1 e delle risorse umane aggiuntive riferite alla voce 2.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90/100
OFFERTA ECONOMICA	10/100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna “TIPOLOGIA CRITERIO” vengono indicati con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, e con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERIO	SUB	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA CRITERIO
		Esperienza del Soggetto Concorrente	Max punti 25	
A	A1	Esperienze maturate. Progetti con Pubbliche Amministrazioni per lo specifico servizio di assistenza domiciliare. <ul style="list-style-type: none"> – 3 punti per semestre per ciascun progetto di durata pari o superiore al semestre e fino a 1 anno; – 6 punti per anno per ciascun progetto di durata superiore a 1 anno; per max 18 punti. Il concorrente dovrà presentare curriculum dell’organizzazione proponente, con elenco/descrizione progetti, committenti, durata.	Max punti 18	T
	A2	Esperienze maturate. Progetti con Pubbliche Amministrazioni per altra tipologia di servizi sociali. <ul style="list-style-type: none"> – 1 Punto per ciascun progetto di durata pari o superiore al semestre, per max 7 punti. Il concorrente dovrà presentare curriculum dell’organizzazione proponente, con elenco/descrizione progetti, committenti, durata.	Max punti 7	T
		Metodologia del Servizio	Max punti 25	
	B1	Criteri di approccio e lavoro con l'utente e la rete familiare. Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sui criteri di approccio e lavoro con l'utente e la rete familiare.	Max punti 10	D

B	B2	Metodo di elaborazione e verifica del piano di assistenza dell'utente. Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sul metodo di elaborazione e verifica del piano di assistenza dell'utente.	<i>Max punti 15</i>	<i>D</i>
	Modalità Organizzative del Servizio		<i>Max punti 10</i>	
C	C1	Relazione con i servizi istituzionali interessati (Servizio Sociale comunale, Servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, altri soggetti pubblici coinvolti) Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sulle forme e modalità di raccordo con i servizi istituzionali interessati.	<i>Max punti 5</i>	<i>D</i>
	C2	Modalità organizzative per la sostituzione degli operatori Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sulla metodologia da utilizzare per la sostituzione del personale.	<i>Max punti 5</i>	<i>D</i>
D	Piano di Formazione del Personale		<i>Max punti 10</i>	
	D1	Piano di formazione del personale. Numero di corsi/seminari previsti che si intende realizzare in corso di esecuzione dell'appalto in favore degli operatori effettivamente adibiti al servizio oggetto di gara, con riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio stesso ed alle funzioni svolte, della durata di almeno 4 ore. – 5 punti per ogni corso della durata di almeno 4 ore, sino ad un max di 10 punti. Il concorrente dovrà presentare relazione illustrativa dei principali contenuti dei singoli corsi della durata di almeno 4 ore previsti. N.B. L'aggiudicatario dovrà poi presentare, in corso di esecuzione dell'appalto, i relativi attestati di partecipazione ai corsi del personale.	<i>Max punti 10</i>	<i>T</i>

		Soluzioni avanzate	<i>Max punti</i> 20	
E	E1	Azioni innovative nella metodologia di intervento, di controllo delle prestazioni svolte, dei risultati conseguiti Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sulle azioni innovative nella metodologia di intervento, di controllo delle prestazioni svolte, dei risultati conseguiti.	<i>Max punti</i> 7	D
	E2	Strumenti per la rilevazione della qualità del servizio e della soddisfazione dell'utenza Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sugli strumenti di rilevazione della qualità del servizio e della soddisfazione dell'utenza.	<i>Max punti</i> 6	D
	E3	Rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza, rilevazione dei tempi del servizio svolto dal singolo operatore e dei tempi di percorrenza necessari al raggiungimento delle sedi dove si svolge il servizio. Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sulla rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza.	<i>Max punti</i> 7	D

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50/90 (cinquanta su novanta).

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, contrassegnato dalla lettera "D" nella tabella sopra riportata, cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente così determinato: ogni commissario procede ad assegnare, a ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati/piena rispondenza alle richieste prestazionali previste
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti/buona rispondenza alle richieste prestazionali previste
Adeguato	0,50	Aspetti positivi adeguatamente evidenziati ma inferiori alle richieste prestazionali previste
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti positivi appena rilevabili/rispondenza appena sufficiente alle richieste prestazionali previste

Inadeguato	0,00	Nessuna proposta/proposta irrilevante rispetto alle richieste prestazionali previste
------------	------	--

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, contrassegnato dalla lettera "T" nella tabella riportata al paragrafo che precede, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento o degli elementi richiesti.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$V_{ai} = \left(\frac{V_i}{V_{max}} \right)$$

Dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

V_i = offerta economica presentata dal concorrente i-esimo;

V_{max} = offerta economica presentata dal concorrente che ha indicato la valorizzazione in euro, Voce 1 e Voce 2, più alta..

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore

Il punteggio per il concorrente i-esimo sarà, pertanto, dall'applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, co. 8 del Codice, sommando i punteggi attribuiti ai singoli criteri.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 14/06/2024, alle ore 10.30.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

L'operatore economico può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito <https://gare.comune.matera.it/N/G00463>. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul medesimo sito.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il personale preposto del Servizio Gare e Appalti accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) ammettere i partecipanti alle successive fasi di gara;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- c) (eventuale) adottare il provvedimento che determina le esclusioni.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura e alla verifica della conformità del contenuto documentale a quanto richiesto dal bando di gara sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede, quindi, in seduta pubblica, all'apertura delle buste tecniche e, in successiva seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Una volta ultimata la fase di valutazione, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i punteggi attribuiti alle offerte economiche.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a dare

tempestiva comunicazione al RUP di circostanze idonee a determinare l'esclusione dei concorrenti dalla gara.

L'offerta è esclusa per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici (ad es. i costi della manodopera indicati), l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede con la verifica della prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risultasse anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la cui offerta è risultata anomala, a mezzo piattaforma telematica, la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e

del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'articolo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In presenza di comprovate ragioni che determinassero l'indifferibilità dell'avvio del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale Comunale - Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Matera al link <https://www.comune.matera.it/amministrazione-trasp/disposizioni-general/atti-general/item/533-norme-disciplinari>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione contratto è competente il Foro di Matera, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'allegata "Informativa Privacy".

I dati raccolti sono trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente Disciplinare, sia per finalità correlate alla scelta dell'Operatore economico aggiudicatario e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Parimenti, l'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della stessa normativa, sarà responsabile del trattamento dei dati dell'Amministrazione Comunale dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente procedura e del relativo e conseguente rapporto contrattuale.

30. DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel Bando, nel presente disciplinare, nel Capitolato d'Oneri e negli altri atti di gara, si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici, nonché, per quanto applicabili alla presente procedura di affidamento, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Fermo restando il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, è fatto, altresì, rinvio alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI
ING. IGNAZIO ANTONIO OLIVERI**